



CITTA' DI CASTROVILLARI

**Regolamento
Consulta Giovanile**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 6 Aprile 2016



CITTA' DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento della “Consulta Giovanile Comunale”, quale organismo permanente sulla condizione giovanile nel territorio comunale, per come previsto dall’art. 5 dello Statuto Comunale ed in accordo all’art. 8 del D.L. n. 267/2000, che favorisce la valorizzazione e lo sviluppo degli organismi di accesso e partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

Art. 2 – Compiti e funzioni.

1. La Consulta Giovanile è un organo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale; presenta proposte e suggerimenti inerenti alle tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio – su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.
2. In particolare la Consulta:
 - a) Si propone come punto di riferimento per i singoli ed i gruppi interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero.
 - b) Si propone di contribuire al miglioramento della vita sociale nella comunità locale, di favorire l’aggregazione giovanile, di contrastare i fenomeni di disagio e di rendere possibile lo scambio sociale e culturale tra generazioni.
 - c) E’ strumento di conoscenza delle realtà giovanili.
 - d) Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani.
 - e) Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
 - f) Attiva e promuove forme di attività ricreative e culturali come proposte corrette per un miglior utilizzo del tempo libero.
 - g) Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

- h) Promuove e sviluppa interventi continui di prevenzione sociale a carattere socioculturale, sportivo e ricreativo sul territorio.
- i) Organizza e promuove interventi di volontariato a favore di giovani in difficoltà, di portatori di handicap, di persone anziane, ecc...
- j) Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o per mezzo delle strutture amministrative comunali.
- k) Promuove rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
- l) Collabora al funzionamento e alla gestione dei centri di ascolto e degli sportelli organizzati dal comune per i giovani.

Art. 3 – Modalità

1. La consultazione si avvale della collaborazione tecnica degli uffici comunali per la definizione dei progetti relativi alle politiche giovanili.
2. Le risoluzioni della consultazione hanno valore di raccomandazione verso l'amministrazione comunale. Le risoluzioni rigettate o modificate dovranno essere giustificate con risposta scritta.
3. Nel caso in cui la consultazione non ritenga valide le modificazioni adottate, può richiedere che la mozione sia sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale.
4. In fase di stesura del bilancio di previsione la consultazione, tramite il suo organo esecutivo, esprime raccomandazioni sulle definizioni delle politiche giovanili e delle relative risorse finanziarie.
5. La consultazione redigerà una sua relazione, in occasione della fine del mandato sindacale, sui progetti e programmi realizzati; così come farà pervenire al Sindaco eletto le proprie raccomandazioni sugli indirizzi di programma.

Art 4 – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente dell'Assemblea;
 - c) L'Ufficio di Presidenza, composto da sei membri eletti dall'Assemblea;
 - d) Il Vicepresidente ed il Segretario;
 - e) Le eventuali Commissioni di lavoro.
2. Nella composizione della Consulta e nella nomina dell'organo esecutivo, per quanto possibile, deve essere attuato il principio delle pari opportunità, ovvero nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 o al 60% del totale dei candidati. Si rinvia per il rispetto delle quote di genere

alle normative vigenti in materia elettorale.

3. Tutte le mansioni sono a titolo gratuito e volontario.

Art. 5 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta, assume decisioni in termini di indirizzo e di programma.
2. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani:
 - a) Ogni persona interessata (di età compresa tra i 14 ed i 28 anni) che ne faccia richiesta e che voglia operare per il perseguimento degli obiettivi della Consulta fino ad un massimo di 10 tra i primi a presentare domanda di adesione.
 - b) Due rappresentanti (di genere diverso) eletti dagli studenti per ogni Istituto Scolastico superiore presente in città, tramite regolari votazioni da tenersi, possibilmente, nella stessa data delle elezioni dei due rappresentanti (per ogni Istituto) alla Consulta Studentesca Provinciale.
 - c) Le associazioni e organizzazioni formalmente costituite, i gruppi Scout, che svolgono attività, riferite prevalentemente al mondo giovanile e che operano sul territorio cittadino da almeno un anno.
 - d) Ogni associazione, che intenda di aderire alla Consulta Giovanile all'atto dell'insediamento e dell'approvazione del presente Regolamento, deve delegare per iscritto, un rappresentante effettivo ed un supplente, di età inferiore ai 28 anni anni all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta, insieme allo Statuto dell'associazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione.
 - e) Possono essere accolti, quali componenti della Consulta, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino da almeno un anno: l'accettazione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza di 2/3 dei componenti la Consulta stessa.
3. Sono membri di diritto della Consulta, pur senza diritto di voto, un rappresentante, anche esterno, delegato dal Sindaco o dalla Giunta Comunale, un rappresentante dei Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 6 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Al fine di favorire la rotazione degli incarichi ed il ricambio generazionale tra i giovani dura in carica due anni ed alla scadenza dell'incarico non può essere rieletto.
2. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.
3. I compiti del Presidente sono:
 - a) Presiedere e coordinare i lavori dell'organo esecutivo e delle assemblee;
 - b) Convocare la Consulta e l'organo esecutivo, definendo gli ordini del giorno;

- c) Mantenere i contatti con l'Amministrazione e con l'esterno;
- d) Curare l'attuazione di quanto deliberato dalla Consulta con l'ausilio dell'Ufficio di Presidenza e di eventuali Commissioni di lavoro.

Art. 7 – L’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza è un organo esecutivo della Consulta e può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all’Assemblea.
2. E’ composta da sei membri eletti dall’Assemblea nella sua prima riunione, oltre al Presidente.
3. L’Ufficio di Presidenza dura in carica due anni, al termine dei quali i membri non possono essere rieletti, al fine di favorire la rotazione degli incarichi ed il ricambio generazionale tra i giovani.

Art. 8 - Vicepresidente e Segretario

1. Il Vicepresidente ed il Segretario sono eletti all’interno dell’Ufficio di Presidenza nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell’incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa le funzioni il Vicepresidente.
2. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale, riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall’Assemblea nella seduta successiva.
3. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a sostituirlo con un altro membro dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 9 - Convocazione dell’Assemblea

1. La Consulta Giovanile Comunale è Convocata dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa,
 - b) su richiesta di tre membri dell’ufficio di Presidenza,
 - c) su richiesta di 1/3 dei componenti l’Assemblea.
2. Possono, altresì, richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile:
 - a) Il Sindaco;
 - b) I due terzi dei Consiglieri Comunali;
 - c) Il rappresentante delegato dal Sindaco o dalla Giunta Comunale;
3. In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale almeno due volte all’anno.
4. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Le riunioni sono pubbliche e agli intervenuti può essere data la parola dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea si riunisce secondo un calendario prefissato all’insediamento della Consulta dal

Presidente dell'Assemblea d'intesa con i componenti dell'Assemblea stessa.

6. Per la partecipazione alle sedute della Consulta non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese a nessuno dei suoi componenti.

Art. 10 - Modificazioni del regolamento

1. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.
2. La modifica deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.

Art. 11 – Disciplina regolamentare interna

1. La Consulta Giovanile Comunale può darsi un propria disciplina regolamentare interna, integrativa del presente regolamento e non in contrasto con i principi dello stesso.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno nove componenti l'Assemblea. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno quattro componenti l'Ufficio stesso.
3. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazioni del regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
4. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 13 - Sede e mezzi

1. La sede legale della Consulta Giovanile è il Palazzo di Città.
2. Le riunioni si devono tenere in locali comunali.
3. Il servizio di segreteria sarà fornito dal personale dell'ufficio "Informa-giovani" che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) Compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
 - b) Curare la convocazione della Consulta secondo le modalità previste dal regolamento;
 - c) Tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

Art. 14 - Domanda di partecipazione, insediamento e rinnovo dell'adesione alla Consulta

1. La domanda di partecipazione alla Consulta deve essere presentata al Sindaco per quanto riguarda il comma 2 lett. a) dell'art. 5, su apposito modulo fornito dall'ufficio "Informa-giovani" del Comune.
2. La domanda, per quanto riguarda le i rappresentanti degli Istituti Superiori e le diverse associazioni, organizzazioni e gruppi Scout, deve essere corredata dalla documentazione attestante la natura dell'organismo, i suoi scopi. La stessa domanda deve contenere anche l'indicazione della persona designata alla rappresentanza.
3. L'insediamento, a seguito della costituzione, e la prima convocazione successiva al rinnovo degli organi esecutivi avvengono a cura del Sindaco, di un Consigliere, o del rappresentante delegato dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
4. Dalla data di approvazione del presente regolamento da parte della Consulta, è previsto un periodo di due mesi entro i quali presentare domanda di partecipazione; trascorso il suddetto periodo avranno inizio le votazioni per la costituzione degli organi esecutivi. Lo stesso periodo transitorio è previsto per i successivi rinnovi della Consulta.
5. Le domande di partecipazione pervenute successivamente a tale periodo (due mesi dall'insediamento e del rinnovo degli organi esecutivi) saranno prese in considerazione per il primo rinnovo della composizione della Consulta previsto a scadenza trimestrale.
6. Il mandato degli organi esecutivi termina allo scadere dei due anni previsti e decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento.
7. Terminati i due mesi necessari per il rinnovo della composizione dell'Assemblea, avrà inizio il rinnovo degli organi della Consulta.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi dello Stato e della Regione Calabria, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune di Castrovilliari, in quanto compatibili ed applicabili.